

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 970)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1960
(V. Stampato n. 1995)

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 FEBBRAIO 1960

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, concernente norme
per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, concernente norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia.

ALLEGATO

Decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 30 del 5 febbraio 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per il bilancio e per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a computare in lire italiane le proprie disponibilità in oro in ragione di lire 703,297.396 per grammo di fino.

Art. 2.

Le plusvalenze nette emergenti dalla rivalutazione delle disponibilità in oro, di cui all'articolo precedente, sono esenti da qualsiasi imposta e vengono accreditate al Tesoro e da questo destinate alla copertura ed al rimborso di partite di debito verso l'Istituto di emissione.

La partita delle emissioni di banconote da parte delle Forze alleate e per conto delle medesime in lire 145.141.829.865 di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 441, è invece portata in aumento delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia, quale somministrazione di fondi allo Stato dietro rilascio a garanzia di Buoni del Tesoro ordinari.

Con decreti del Ministro per il tesoro si provvederà a dare esecuzione a quanto disposto con il precedente comma.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare col Governatore della Banca d'Italia le convenzioni necessarie per dare attuazione al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1960.

GRONCHI

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA

SEGNI-TAMBRONI-TAVIANI